

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 1083

**Art. 21 D.Lgs. n. 1/2018. Artt. 13 e 15 Legge Regione Puglia n. 53/2019 “Sistema regionale di protezione civile”. Atto di indirizzo.**

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO “*Centro Funzionale Decentrato*”, ing. Tiziana Bisantino, confermata dal Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

Com'è noto i temi trattati dalla protezione civile manifestano carattere sistemico ed attengono le attività di prevenzione, monitoraggio, gestione dell'emergenza e post emergenza a tutela della sicurezza e dell'integrità di persone, luoghi, insediamenti civili e produttivi e dell'ambiente. In questo contesto, la necessità di intervenire in situazioni di emergenza dovute a calamità naturali o altri eventi imprevedibili o difficilmente prevedibili di notevole criticità è aumentata (basti pensare nel solo contesto della Regione Puglia ad eventi occorsi nell'ultimo anno, dallo spiaggiamento della nave EFE Murat, al disinnescamento dell'ordigno bellico di Brindisi con evacuazione di oltre 50.000 abitanti e, non da ultimo, alla pandemia tuttora in corso); tanto impone una sempre maggiore attenzione rispetto ai temi della pianificazione e gestione dell'emergenza e la necessità di contare su un fattore umano addestrato e dotato di competenze adeguate. Rileva quindi l'esigenza di rafforzare il complesso delle strutture che compongono il sistema di protezione civile anche attraverso percorsi formativi che siano destinati a migliorarne ed aggiornarne le competenze ed a rafforzare la capacità di operare in sinergia.

Tale esigenza è stata specificamente considerata e prevista anche a livello normativo.

Il Decreto Legislativo n. 1/2018, “*Codice di Protezione Civile*”:

- all'art. 8, comma 1, lett. f) stabilisce che tra le Funzioni del Dipartimento della protezione civile si collocano “*gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*”;
- all'art. 11, comma 1, stabilisce che le Regioni disciplinino l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile, prevedendo alla lett. p) che le medesime stabiliscano “*le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile*”.

La Regione Puglia ha adeguato la propria normativa alle disposizioni del D.Lgs. n. 1/2018 con l'emanazione della Legge n. 53/2019 “*Sistema regionale di protezione civile*”, che all'art. 3, comma 3, lett. f) prevede che la Regione, nel quadro della su richiamata normativa nazionale provveda “*alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché all'acquisizione di ulteriori necessarie competenze professionali*”, stabilendo altresì, all'art. 15, che “*la Regione promuova e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore*”.

La medesima norma contempla altresì la possibilità di istituire una Scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete, prevedendo a tal fine che la Regione si avvalga di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale e che l'Ente Regione promuova programmi di formazione specialistica per tutti gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione anche nel contesto della formazione professionale.

L'art. 13, comma 3, lett. n) della L.R. n. 53/2019 prevede inoltre che la Regione, nel quadro delle disposizioni

di cui al D.lgs. n. 1/2018, per lo svolgimento delle attività di competenza si avvalga ove necessario, previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica di ogni soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti ai fini di protezione civile.

A tal proposito, anche a seguito di specifici incontri sul tema della formazione tenutisi con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è emerso che la Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, i cui Enti Fondatori sono il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Genova, la Regione Liguria e la Provincia di Savona, ente di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese, ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri.

La Fondazione CIMA, ente strumentale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, è Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, secondo il Decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013.

L'art. 21, comma 3 del D. Lgs. n. 1/2018, "*Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca*", stabilisce che "*le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza*".

L'esigenza formativa, che non si esclude possa essere rivolta anche al personale regionale di Protezione Civile, assume rilevanza particolare nell'attuale momento storico che, com'è noto, fa registrare lo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19. In questo contesto, rileva, con ogni evidenza, l'utilità di sessioni formative specificamente indirizzate a fornire approfondimenti conoscitivi, casi ed esperienze, modelli comportamentali ed organizzativi utili a fronteggiare diverse e particolari tipologie di emergenza, al fine di rafforzare e ottimizzare l'opera dei soggetti (funzionari ed operatori pubblici, volontari) che determinano l'agire del sistema di protezione civile.

In detto quadro, si ritiene necessario ed opportuno proporre l'adozione di apposito atto di indirizzo al fine di:

- innescare percorsi di miglioramento della formazione dei funzionari operanti negli Enti Locali e nella Regione, anche al fine di rafforzare la sinergia tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra gli stessi e il più ampio contesto del sistema di protezione civile;
- supportare i Sindaci per rafforzarne la consapevolezza in merito al ruolo di prima autorità di protezione civile sul territorio che fa capo ai medesimi e per dotarsi di strumenti e metodologie utili al coordinamento e gestione delle risorse umane e strumentali ed alla pianificazione territoriale;
- rafforzare la formazione degli operatori delle Organizzazioni di Volontariato, definite strutture operative dal D. Lgs. n.1/2018, in considerazione dell'importante supporto alle Istituzioni prestato dai medesimi;
- e di approvare apposito schema di Accordo da sottoscrivere con la Fondazione CIMA.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La successiva attuazione trova copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di bilancio della Sezione Protezione Civile.

Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

**DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

1. di adottare, nel quadro delle vigenti disposizioni normative, atto di indirizzo finalizzato alla progettazione e realizzazione di apposito Piano formativo, anche di durata pluriennale, destinato ad incrementare e aggiornare la formazione dei soggetti operanti, a diverso titolo, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento agli amministratori e funzionari degli Enti Locali ed agli operatori delle Organizzazioni di Volontariato, a funzionari ed operatori regionali, stipulando all'uopo, giusto art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018, apposito Accordo con la Fondazione CIMA, Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile, secondo lo schema che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Protezione Civile la definizione del Piano formativo, che costituirà allegato all'Accordo, in collaborazione con la Fondazione CIMA e con il coinvolgimento dei soggetti destinatari delle azioni formative, in particolare l'ANCI Puglia ed i Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;
3. di demandare altresì al suddetto Dirigente, la sottoscrizione dell'Accordo con la Fondazione CIMA regolante la realizzazione del Piano formativo, dandogli mandato ad apportare al medesimo, ove necessario, eventuali modifiche/integrazioni, e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La PO "Centro Funzionale Decentrato"  
(ing. Tiziana Bisantino)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile  
(dott. Antonio Mario Lerario)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il Segretario Generale della Presidenza  
(dott. Roberto Venneri)

Il V. Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Protezione Civile  
(dott. Antonio Nunziante)

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega alla Protezione Civile;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare della PO *“Centro Funzionale Decentrato”*, dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e dal Segretario Generale della Presidenza;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge:

**D E L I B E R A**

1. di adottare, nel quadro delle vigenti disposizioni normative, atto di indirizzo finalizzato alla progettazione e realizzazione di apposito Piano formativo, anche di durata pluriennale, destinato ad incrementare e aggiornare la formazione dei soggetti operanti, a diverso titolo, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento agli amministratori e funzionari degli Enti Locali ed agli operatori delle Organizzazioni di Volontariato, a funzionari ed operatori regionali, stipulando all'uopo, giusto art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018, apposito Accordo con la Fondazione CIMA, Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile, secondo lo schema che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Protezione Civile la definizione del Piano formativo, che costituirà allegato all'Accordo, in collaborazione con la Fondazione CIMA e con il coinvolgimento dei soggetti destinatari delle azioni formative, in particolare l'ANCI Puglia ed i Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;
3. di demandare altresì al suddetto Dirigente, la sottoscrizione dell'Accordo con la Fondazione CIMA regolante la realizzazione del Piano formativo, dandogli mandato ad apportare al medesimo, ove necessario, eventuali modifiche/integrazioni, e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE  
PUGLIA**



**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

**Allegato**

**Schema di Accordo  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 1/2018  
e degli artt. 13 e 15 della Legge Regione Puglia n. 53/2019**

TRA

Regione Puglia, con sede in \_\_\_\_\_, Part. IVA/Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica (Giusta D.G.R. n. \_\_\_\_\_ allegata alla presente come parte integrante – Allegato 1)

E

Fondazione CIMA, con sede in \_\_\_\_\_, Part. IVA/Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica (Giusto \_\_\_\_\_ allegato alla presente come parte integrante – Allegato 2)

**Premesso che:**

- la materia della protezione civile ha carattere trasversale avendo come compito la tutela della sicurezza e dell'integrità di persone, luoghi, insediamenti civili e produttivi e dell'ambiente. In questo contesto, la necessità di intervenire in situazioni di emergenza dovute a calamità naturali o altri eventi di criticità è notevolmente aumentata: tanto impone una sempre maggiore attenzione rispetto ai temi della pianificazione e gestione dell'emergenza. Rileva quindi l'esigenza:
  - o di innescare percorsi di miglioramento della formazione dei funzionari della PA locale e di quella regionale, anche al fine di rafforzare la sinergia tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra gli stessi e il più ampio contesto del sistema di protezione civile;
  - o di supportare i Sindaci per rafforzarne la consapevolezza in merito al ruolo di prima autorità di protezione civile sul territorio che fa capo ai medesimi e per dotarsi di strumenti e metodologie utili al coordinamento e gestione delle risorse umane e strumentali ed alla pianificazione territoriale;
  - o di rafforzare la formazione degli operatori delle Organizzazioni di Volontariato, definite strutture operative dal D. Lgs. n. 1/2018, in considerazione dell'importante supporto alle Istituzioni prestato dai medesimi;
- il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice di Protezione Civile":
  - o all'art. 8, comma 1, lett. f) stabilisce che tra le Funzioni del Dipartimento della protezione civile si collocano "gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";
  - o all'art. 11, comma 1, stabilisce che le Regioni disciplinino l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile, prevedendo alla lett. p) che le medesime stabiliscano "le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile";
  - o all'art. 21 "Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca", nello stabilire quali enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie possono essere individuati



**REGIONE  
PUGLIA**



**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

quali Centri di competenza, prevede che *“le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza”*;

- la Regione Puglia ha adeguato la propria normativa alle disposizioni del D.Lgs. n. 1/2018 con l’emanazione della Legge n. 53/2019 *“Sistema regionale di protezione civile”*, che all’art. 3, comma 3 lett. f) prevede che la Regione, nel quadro della su richiamata normativa nazionale provveda *“alla formazione e all’addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché all’acquisizione di ulteriori necessarie competenze professionali”*, stabilendo altresì, all’art. 15, che *“la Regione promuova e coordini, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore”*;
- l’art. 15 della citata L.R. n. 53/2019 contempla altresì la possibilità di istituire una Scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete, prevedendo a tal fine che la Regione si avvalga di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell’ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale e che l’Ente Regione promuova programmi di formazione specialistica per tutti gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione della formazione professionale regionale;
- l’art. 13, comma 3, lett. n) della L.R. n. 53/2019 prevede che la Regione, nel quadro delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 1/2018, per lo svolgimento delle attività di competenza si avvalga ove necessario, previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica di ogni soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti ai fini di protezione civile;
- la Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, i cui Enti Fondatori sono il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Genova, la Regione Liguria e la Provincia di Savona, è un ente di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese, ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione nell’ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri;
- la Fondazione CIMA è Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, secondo il Decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013;
- l’esigenza formativa di che trattasi assume rilevanza particolare nell’attuale momento storico che, com’è noto, fa registrare lo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19. In questo contesto, rileva, con ogni evidenza, l’utilità di sessioni formative specificamente indirizzate a fornire approfondimenti conoscitivi, casi ed esperienze, modelli comportamentali ed organizzativi utili a fronteggiare questa particolare tipologia di calamità, al fine di rafforzare e ottimizzare l’opera dei soggetti (funzionari ed operatori pubblici, volontari) che operano nel sistema di protezione civile;
- con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha adottato apposito atto di indirizzo per la definizione e la realizzazione di un Piano Formativo destinato al sistema della protezione civile regionale, approvando schema di convenzione con la Fondazione CIMA regolante la realizzazione del medesimo

**si conviene e si stipula quanto segue**



**REGIONE  
PUGLIA**



**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

**Articolo 1**

**(Oggetto)**

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un progetto formativo triennale destinato agli operatori di protezione civile della Regione Puglia da realizzarsi sul territorio regionale.

Il suddetto progetto si articola in distinti Moduli, dettagliatamente descritti nel Piano formativo allegato alla presente Convenzione:

- 1) *“Organizzazione e gestione dell'emergenza. L'Operation Manager”* – durata 1500 ore di cui 360 di didattica frontale - rivolto a funzionari della Pubblica Amministrazione locale;
- 2) *“Responsabilità civile e penale del Sindaco in ambito di protezione civile”* – durata 20 ore – rivolto ai Sindaci di tutti i Comuni pugliesi;
- 3) *“Protezione civile e gestione dell'emergenza”* – durata 50 ore – rivolto a 1000 operatori delle Organizzazioni di volontariato della protezione civile pugliese.

I suddetti Moduli contemplano anche la trattazione di temi specificamente destinati all'organizzazione e gestione di emergenze di natura sanitaria e pandemica.

**Articolo 2**

**(Contenuti e Obiettivi del Piano formativo)**

L'articolazione dell'attività formativa, le qualifiche dei destinatari, le modalità e la tempistica di realizzazione sono descritte nell'Allegato accluso al presente Accordo.

La docenza sarà assicurata da esperti della Fondazione CIMA e da Funzionari del Dipartimento di Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere individuato anche personale della Sezione Protezione Civile Regione Puglia.

La Fondazione CIMA, d'intesa con la Sezione Protezione Civile, individuerà sul territorio regionale idonee sedi per la realizzazione dei Corsi di cui all'art. 1.

**Articolo 3**

**(Risorse e rendicontazione)**

Si stabilisce che la Regione Puglia, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute per attività formative oggetto del presente Accordo (rimborso spese missioni, viaggi e soggiorno, spese di docenza, attività di tutoraggio e personale amministrativo impegnato nell'organizzazione dei corsi, aule, predisposizione e messa a disposizione di materiale didattico, spese generali), corrisponderà alla Fondazione CIMA le seguenti somme, così distinte per ciascuna iniziativa formativa:

1. *“Organizzazione e gestione dell'emergenza. L'Operation Manager”*:  
numero ore: 1500, di cui 360 di didattica frontale  
persone in formazione: 263  
edizioni: 6
2. *“Responsabilità civile e penale del Sindaco in ambito di protezione civile”*:  
numero ore: 20  
persone in formazione: 257  
edizioni: 5



**REGIONE  
PUGLIA**



**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

3. *“Protezione civile e gestione dell'emergenza”*:

numero ore: 50

persone in formazione: 1000

edizioni: 20

Si stabilisce che le somme saranno liquidate, a seguito della definizione del piano di formazione, con individuazione della relativa copertura finanziaria, con la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, secondo la seguente cronologia:

- 20% alla firma dell'Accordo;
- 50% al momento della realizzazione del 50% delle attività formative previste;
- 30% alla conclusione dell'attività formativa.

Fondazione CIMA provvederà a rendicontare le spese sostenute, mediante la trasmissione alla Regione Puglia di una relazione sull'attività svolta, corredata dal dettaglio delle spese sostenute, suddivise per voce di spesa, riportando gli estremi dei documenti di spesa, che dovranno essere conservati da Fondazione CIMA per almeno 5 anni e resi disponibili nel caso di attività di controllo.

Al personale del Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quello della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia impegnato in attività di docenza sarà corrisposto esclusivamente il rimborso per spese di viaggio e soggiorno, se dovute, debitamente documentate.

Le Parti metteranno a disposizione le banche dati, la strumentazione informatica e le metodologie che, di comune accordo, riterranno necessarie.

**Articolo 4  
(Responsabili)**

Responsabili per l'esecuzione per la realizzazione del Piano formativo sono:

- per la Regione Puglia, il/la \_\_\_\_\_;
- per la Fondazione CIMA, il/la \_\_\_\_\_.

**Articolo 5  
(Durata del Piano formativo)**

Il Piano formativo si svilupperà, come dettagliato nel documento allegato, nell'arco del triennio 2020-2022. Pertanto il presente Accordo avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Articolo 6  
(Recesso unilaterale dall'Accordo)**

La Regione Puglia può recedere dal presente Accordo dando a Fondazione CIMA un congruo preavviso scritto.

In caso di recesso la Regione Puglia è tenuta a rimborsare alla Fondazione Cima l'importo delle spese sostenute ed impegnate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso, purchè debitamente documentate.



**REGIONE  
PUGLIA**



**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**

**Articolo 7**

**(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le Parti s'impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite da Regione.

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonoma dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente Accordo, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D.Lgs. n. 196/03 e della normativa in vigore.

**Articolo 8**

**(Controversie)**

Le Parti si impegnano a definire in via conciliativa qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le medesime in merito alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso non sia stato possibile giungere a una risoluzione amichevole, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

**Articolo 9**

**(Registrazione)**

Il presente Accordo ed ogni documento integrativo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è assolta da ciascuna delle Parti per la copia di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, li \_\_\_\_\_

Regione Puglia  
Sezione Protezione Civile

Fondazione CIMA

\_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente da: Antonio Mario L  
erario  
Limite d'uso: Explicit Text: Questo cert  
ificato rispetta le raccomandazioni pre  
viste dalla Determinazione Agid N. 121/  
2019  
Data: 01/07/2020 16:13:36